

Cisal
00184 ROMA
Via Torino, 95
Tel. 06.3207941 r.a.
Fax 06.3212521



Segreteria Confederale

Senato
Audizione
VII Commissione
Roma, 2 febbraio 2017

Memoria
CISAL

Esame atti nn. 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384

***Schemi di decreti legislativi attuativi
della legge 13 luglio 2015, n. 107***



Atto n. 377

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera b), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Relazione illustrativa degli emendamenti proposti

- All'art. 4, dopo le parole I e II livello inserire il seguente periodo: *“Gli effetti degli aggiornamenti non operano retroattivamente sull'assegnazione delle cattedre e dei posti, al personale già in servizio, se non in caso di dichiarata accettazione da parte degli interessati.”*

La norma di salvaguardia tutela il personale di ruolo che presta servizio su posto curricolare rispetto agli ambiti territoriali.

- All'art. 7, sostituire le parole *“maggiorato del 5 per cento.”* con il seguente periodo *“. In caso di rinuncia dei candidati vincitori si procede per scorrimento attingendo alla graduatoria degli idonei che hanno superato la selezione.”*

S'intende garantire lo scorrimento della graduatoria degli idonei alle procedure concorsuali, per evitare posti vacanti dopo l'espletamento della procedura concorsuale.

- All'art. 8, cancellare i commi 1, 2, e 3 e inserire il seguente: *“1. I vincitori del concorso di cui al Capo II sottoscrivono un contratto triennale. Le condizioni economiche sono definite in misura equivalente ad una supplenza annuale in funzione del grado di istruzione e del tipo di posto ricoperto. La contrattazione avviene nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e in applicazione dei seguenti principi: a) conferma annuale del contratto secondo le modalità previste dagli articoli 9 e 10; b) impegno didattico secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 11; c) sospensione del contratto nel caso di impedimenti temporanei e successivo ripristino fino al completamento del triennio; d) risoluzione anticipata del contratto in ogni altro caso previsto dalla normativa, in caso di mancato conseguimento del diploma di specializzazione.”*

In analogia a quanto previsto in ambito medico, s'intende assicurare il trattamento economico iniziale ai candidati risultati idonei per essere selezionati come futuri insegnanti.

- All'art. 10, comma 1, cancellare le parole *“superato con esito positivo la valutazione intermedia alla fine del secondo anno.”* e inserire le seguenti *“ottemperato ai doveri contrattuali.”*; al comma 3, dopo le parole *“può effettuare supplenze”* inserire le parole *“, per insegnamenti riconducibili alla sua classe di concorso,”* e cancellare dopo la parola *“appartenenza”* le seguenti parole *“, e,”*.

Si specifica che la sola supplenza annuale può essere conferita nell'ultimo anno prima della conferma nei ruoli.

- All'art. 11, comma 1, cancellare le parole *“superato con esito positivo la valutazione intermedia alla fine del secondo anno.”* e inserire le seguenti *“ottemperato ai doveri contrattuali.”*; al comma 3, dopo le parole *“può effettuare supplenze”* inserire le parole *“, in sostituzione di insegnanti di sostegno assenti,”* e cancellare dopo la parola *“appartenenza”* le seguenti parole *“, e,”*.

Per il servizio su posto di sostegno si prevedono le stesse norme del posto curricolare.

- All'art. 13, sostituire il periodo *“esclusivamente previo superamento di un nuovo concorso, fatta salva la validità dei titoli eventualmente già conseguiti,”* con il seguente *“che è limitata agli ultimi due anni e alla prova conclusiva.”*

Semplifica la disposizione in atto.



- All'art. 15, comma 3 e comma 4, cancellare il seguente periodo: “sulla base della determinazione del fabbisogno e dell'autorizzazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”.

Si recupera quanto previsto nell'individuazione dei posti precedentemente avvenuta per il concorso a cattedra, la SSIS, il TFA.

- All'art. 17, sostituire il periodo: “per le quali sono esaurite le graduatorie ad esaurimento provinciali.” con il seguente “in base al fabbisogno rilevato sui posti vacanti e disponibili per il triennio successivo.”; dopo il periodo “Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021.” Inserire il seguente: “Fino a quella data, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la terza fascia delle suddette graduatorie è aggiornata annualmente con l'inserimento a pettine dei docenti inseriti nella fascia aggiuntiva provvisoria di cui al comma 2-quater dell'art. 14 della legge 24 febbraio 2012 e dei docenti in possesso di abilitazione ancora non inseriti nelle stesse o che ne richiedono il reinserimento. È pertanto abrogato il c. 10-bis art. 1 L. 25 febbraio 2016 n. 21 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 20.”; inserire i commi 10 e 11: “10. I soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola secondaria, per posti comuni e posti di sostegno, dei concorsi banditi con decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 16 del 26 febbraio 2016 che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono assunti, in deroga all'articolo 399, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso e nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015, con le seguenti condizioni e modalità:
a) le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale massima per ciascuna regione del 50 per cento dei posti, riservata allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, e comunque nel limite massimo della percentuale non superiore al 15 per cento, rispetto ai posti disponibili per ciascuna regione, individuata con il decreto di cui al comma 2;
b) i soggetti di cui al presente comma, nei termini e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 2, possono presentare apposita istanza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale indicano l'ordine di preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale.
Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definiti i termini e le modalità attuative del presente comma. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento. All'esito delle procedure di cui ai commi precedenti, in caso di incompleto assorbimento dei soggetti di cui al presente comma, le graduatorie di merito dei concorsi banditi con decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 23 febbraio 2016 rimangono valide ai sensi del c. 17 art. 400 D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 ma producono effetti ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato esclusivamente nella regione per cui il candidato ha svolto il concorso. Le graduatorie di merito della scuola secondaria, per posti comuni e posti di sostegno, del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, in deroga all'articolo 400, comma 19, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono valide in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, in luogo di quelli messi a concorso. All'assunzione dalle medesime graduatorie si provvede previa procedura autorizzatoria. Sono prorogati fino all'indizione del concorso docenti successivo all'entrata in vigore della presente legge i termini di validità delle graduatorie di merito già pubblicate o ancora in fase di elaborazione in esito alle procedure concorsuali di cui ai decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 16 del 26 febbraio 2016. Pertanto, le disposizioni di cui al comma 113 art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107 saranno applicate al concorso docenti bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente sono prorogati i termini di cui all'art. 400 D.Lgs 16 aprile 1994 n. 297 per la partecipazione degli aspiranti non abilitati in possesso di titolo d'accesso all'insegnamento valido all'ultimo concorso per docenti bandito antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disposte le prove suppletive per i candidati non abilitati in possesso titolo



d'accesso all'insegnamento valido che hanno prodotto domanda di partecipazione al concorso docenti di cui ai decreti direttoriali del MIUR pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 16 del 26 febbraio 2016 e che hanno presentato ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro i termini previsti. Al comma 110 art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107, eliminare le parole "Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali."

11. Il termine di cui al comma 131, art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107 così come interpretato dal c. 375 art. 1 L. 11 dicembre 2016 n. 232, è prorogato al 1° settembre 2019, coerentemente con il rinvio all'a.s. 2018/2019 dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, disposto dall'art. 1, comma 10-bis del Decreto Legge 30 dicembre 2015 convertito in Legge 25 febbraio 2016 n. 21."

Nella fase transitoria riguardante il prossimo triennio prima della messa a regime del nuovo sistema di formazione e reclutamento s'intende sanare la posizione di coloro che hanno conseguito un'abilitazione al pari di quanto approvato dal Parlamento nelle leggi 169/2008 e 14/2012, con particolare riguardo alla situazione di fatto che vede l'80% di tale personale impegnato da anni in supplenze annuali o fino al termine delle attività e che avrebbe diritto al risarcimento da parte dello Stato per l'abuso dei contratti a termine. L'unica soluzione, vista l'esclusione dal piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge 107/2015, è quella della riapertura delle Graduatorie a Esaurimento e dell'aggiornamento annuale delle stesse previsto dal legislatore originariamente nel 1999 fino al 2004 al fine di far corrispondere efficacemente domanda e offerta. Necessita anche una fase transitoria, vista l'assenza di posti rilevata a seguito dell'ultima procedura concorsuale nonostante autorizzata e poi scomparsa per via della mobilità straordinaria, l'estensione della validità delle graduatorie di merito fino alla vigenza del nuovo sistema di formazione iniziale e reclutamento; parimente, è opportuno reclutare anche gli idonei come previsto dal d.lgs. 297/94 ai concorsi al di là del limite previsto dal legislatore per l'ultimo concorso, al fine di rispettare il merito così come consentire ai laureati che potevano partecipare al concorso 2012, e che potranno partecipare al nuovo concorso se ricorrenti, di partecipare alle prove suppletive dell'ultimo concorso svolto.



Atto n. 378

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (articolo 1, commi 180, 181, lettera c), e 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107)

Relazione illustrativa degli emendamenti proposti

- All'art. 3, comma 2, lettera c), cancellare il seguente periodo: “, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto legge n. 98 del 2011 come rideterminata dalla normativa vigente”

Come ribadito dalla Consulta con sentenza n. 80/2010 non vi può essere a priori un limite imposto dal legislatore sui temi dell'assegnazione del docente all'alunno con handicap grave.

- All'art. 8, comma 1, all'ultimo capoverso aggiungere il seguente periodo: “A tal fine, i posti in deroga assegnati per più di due anni scolastici consecutivi nell'ultimo triennio sono convertiti in posti in organico di diritto e inseriti all'interno dell'organico dell'autonomia, per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato da computare nel prossimo decreto autorizzatorio di immissioni in ruolo. Conseguentemente è abrogato il comma 75, dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107.”

La norma tenta di superare il limite del 70% dell'utilizzo in organico di diritto sui posti di sostegno presenti nell'organico dell'autonomia alla luce della dottrina formatasi.

- All'art. 12, comma 2, sostituire la parola “dieci” con “cinque” ed eliminare il seguente periodo “, purché il predetto servizio sia stato svolto in costanza del possesso dello specifico titolo di specializzazione.”

Il blocco di dieci anni sui posti di sostegno allontana i docenti dall'esercizio di questa professionalità, non aiuta la continuità didattica perché contrasta la motivazione e discrimina il docente specializzato rispetto ai colleghi del consiglio di classe che hanno un blocco soltanto triennale.

- All'art. 16, sostituire il comma 1 con il seguente: “1. La continuità educativa e didattica per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata è garantita dalla normativa nazionale sull'assunzione e sulla gestione del personale docente, e favorita – in virtù dell'autonomia di gestione del personale della scuola e in applicazione del piano di inclusione e dal progetto educativo individualizzato – dal personale della scuola in attuazione del piano di inclusione e dal progetto educativo individualizzato.”; al comma 2, dopo le parole “organico dell'autonomia” inserire le parole “che ne diano disponibilità”; al comma 3, dopo le parole “a tempo determinato” inserire il periodo “per l'anno scolastico successivo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015. Nel caso in cui l'ultimo contratto su posto vacante e disponibile complessivamente assegnato superi i 36 mesi di servizio, è convertito a tempo indeterminato.”

La norma consente, nel rispetto della volontà del docente di ruolo di essere utilizzato su posti di sostegno previo possesso del titolo di specializzazione, nel caso di insegnante precario, di poterlo chiamare una seconda volta e una terza, termine dopo il quale scatta la stabilizzazione per garantire la continuità didattica e il rispetto della normativa comunitaria.



Atto n. 380

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera e), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Relazione illustrativa degli emendamenti proposti

- All'art. 1, comma 2, alla fine del periodo inserire il seguente testo: “, l'anno terminale rientrando nel diritto-dovere all'istruzione e formazione di cui all'art. 1, comma 622, della Legge 296/2006.”
- All'art. 2, inserire il seguente comma 8: “8. Rientrando, l'ultimo anno del Sistema integrato, nel diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui all'art. 1, comma 622, della Legge 296/2006, l'offerta formativa va programmata in continuità con il progetto pedagogico del primo biennio della Scuola primaria, tenuto conto delle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia. 5. I livelli essenziali di cui alla presente legge costituiscono requisiti per l'accreditamento dei servizi per l'infanzia e per il riconoscimento della parità alle scuole dell'infanzia non statali.”
- All'art. 8, inserire il comma 5: “5. Fin dal primo anno di attuazione, il Piano assicura il servizio a tutti i bambini che frequentano l'anno terminale del Sistema integrato, in quanto accedono al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.”
- All'art. 12, comma 6, dopo le parole “generalizzazione dell'offerta” inserire il seguente testo “- con attivazione immediata di quella dell'anno terminale del Servizio integrato, per l'adempimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione -”

La norma intende anticipare l'obbligo scolastico inserendo l'ultimo dei sei anni del Sistema integrato nel primo del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Il fine risponde ai mutamenti culturali del nostro tempo, offrendo – pur senza derogare dalle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione - un servizio che valorizzi le potenzialità di bambini (vivono uno spazio relazionale e uno spazio cognitivo più dinamici che le precedenti generazioni), e che - pur mantenendo in 10 anni la durata del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione – allinea ai colleghi europei gli studenti italiani che conseguono il diploma in uscita dal sistema di istruzione e formazione secondaria.

- All'art. 1, introdurre il comma 5: “5. Le risorse di personale necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni sono concordate, in sede di Conferenza unificata (di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni) dai diversi livelli istituzionali. 6. Nell'anno terminale del Sistema integrato, il servizio ai bambini è erogato in compresenza da insegnanti della scuola dell'infanzia e della primaria. 6. Per garantire il servizio sono prorogati i termini per i docenti dell'infanzia e della primaria che conseguono l'abilitazione per l'inserimento nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dal primo aggiornamento utile. Sono prorogati, altresì, i termini per la costituzione dell'organico di potenziamento di cui all'art. 1 comma 95 della legge 13 luglio 2015 n. 107 anche per gli anni scolastici successivi all'a.s. 2015/2016 per il personale docente della scuola dell'infanzia e per il personale educativo. Con successivo provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, saranno individuati i criteri di ripartizione regionale dei posti, il cui numero complessivo non potrà comunque essere inferiore alle 33mila unità per il personale docente della scuola dell'infanzia e della primaria, alle 1500 unità per il personale educativo, nonché saranno definiti i termini e le modalità attuative delle assunzioni.”
- All'art. 12, comma 2, inserire la lettera d): “d) l'assunzione del personale per l'attivazione dell'anno terminale del sistema integrato, del personale educativo e dell'infanzia in organico potenziato.”

La norma esercita la delega di cui al comma 6 della lettera e) - la copertura dei posti della scuola dell'infanzia per l'attuazione del piano di azione nazionale per il sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento



per il medesimo grado di istruzione come risultante alla data di entrata in vigore della presente legge - estesa anche al personale della primaria da assumere in compresenza nell'ultimo anno del sistema integrato. La compresenza richiede un aumento degli organici così come l'aumento dell'offerta dello Stato, ivi incluso l'utilizzo del personale potenziato nell'infanzia.

- All'art. 9, dopo le parole “*finanziamenti pubblici*” inserire il seguente testo “- *che non può essere superiore al 25 per cento del rispettivo costo medio rilevato a livello regionale -*”

La norma stabilisce il tetto massimo del costo in capo alle famiglie.



Atto n. 383

Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero, ai sensi dell'art. articolo 1, commi 180, 181, lettera h), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107

Relazione illustrativa degli emendamenti proposti

- All'art. 5, cancellare la parola “non” e aggiungere dopo “insegnamento” le seguenti parole: “e riceve il trattamento economico rispettivo del dirigente scolastico in servizio all'estero.”

Il docente che sostituisce in reggenza il dirigente scolastico deve avere lo stesso trattamento economico e deve essere esonerato dall'insegnamento.

- All'art. 17, cancellare il seguente periodo: “, nel limite di 10,”

Gli organici di sostegno, visti i posti in deroga ai sensi della sentenza n. 80/2010 della Corte Costituzionale non posso avere limiti numerici, ma adeguarsi alle effettive esigenze di tutti gli alunni con disabilità che hanno diritto al docente di sostegno

- All'art. 18, cancellare i seguenti periodi e parole: “effettivo”, “dalla nomina nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero”, “Il personale docente inserito nell'elenco permane nell'ambito territoriale di riferimento di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015.”

Il servizio pre-ruolo, come da ultime sentenze della Cassazione, è da equiparare al servizio di ruolo. Inoltre, il docente rientrando in Italia non può finire negli ambiti territoriali, ma deve poter scegliere come prima la sede di titolarità o essere assegnato con priorità alla scuola di precedente titolarità, con le stesse modalità previste per il personale comandato, visto il periodo temporaneo di permanenza all'estero.

- All'art. 21, sostituire il seguente periodo “I lettori possono effettuare il recupero anche” con “o”.

Si consente a tutto il personale di poter svolgere attività diverse dall'insegnamento curricolare e non soltanto ai lettori.

- All'art. 22, inserire dopo le parole “sono ripartiti” e “ore di insegnamento” le parole: “, a domanda,”; alla fine del testo, inserire il seguente periodo: “Laddove non sia possibile la sostituzione, si provvede con contratti a tempo determinato attraverso lo scorrimento delle graduatorie d'istituto di cui al Decreto Mae del 15 maggio 2012 n. 3399. La valutazione del punteggio del personale ivi inserito tiene conto anche di quanto previsto nel bando di cui all'articolo 18.”

La copertura per i docenti di ruolo delle ore, a disposizione per i contratti a tempo determinato, non può essere vincolante ma facoltativa. Di conseguenza, possono continuare a essere utilizzate le graduatorie già prorogate dei supplenti in essere al 2017, salvo la previsione di un nuovo rinnovo, se ritenuto opportuno, che tenga conto dei requisiti di selezione innovati.

- All'art. 28, sostituire i seguenti periodi: “ad eccezione di quello di cui all'articolo 23”, con “ivi incluso il personale a tempo determinato,”; e “3. Gli assegni mensili lordi base di cui al comma 1, lettera a), sono così determinati: a) dirigente scolastico: euro 640; b) docente di scuola secondaria/lettore: euro 480; c) insegnante di scuola primaria o dell'infanzia: euro 455; d) direttore dei servizi generali e amministrativi: euro 455; e) assistente amministrativo: euro 390.” con “In ogni caso, tale assegno non può essere inferiore a quanto percepito nell'anno scolastico 2012-2013. Tutte le disposizioni normative intervenute nel ridurre tale assegno perdono efficacia a partire dall'a. s. 2017/2018, adeguando l'ISE della dirigenza scolastica a quello della dirigenza della carriera diplomatica.”

Il personale a tempo determinato, come da recenti sentenze della Cassazione, in Italia e all'Estero deve avere la stessa parità di trattamento del personale a tempo indeterminato. Inoltre, considerato che nell'ultimo triennio per effetto del combinato disposto della legge di bilancio e della Buona scuola, l'indennità è scesa complessivamente del 40%, si



ritiene opportuno ripristinare la stessa indennità in vigore prima delle recenti riforme. Per i dirigenti scolastici, inoltre, si sottolinea l'opportunità di adeguarne l'I.S.E. ai dirigenti della carriera diplomatica.

- All'art. 30, cancellare le seguenti parole: “, *residente nel paese ospitante da almeno un anno,*”, “*Se non si può provvedere diversamente, può prescindere dal periodo minimo di residenza nel paese ospitante.*”; sostituire il periodo: “*ai tre quarti della posizione stipendiale iniziale*” con il seguente “*alla posizione stipendiale iniziale*”.

E' eliminato in quanto preclusivo il vincolo della permanenza e lo stipendio viene adeguato a quello vigente in Italia, se più favorevole.



Atto n. 384

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera i), e 182, della L. 107

Relazione illustrativa degli emendamenti proposti

■ All'Art. 1 dopo il periodo "istruzione e formazione ha" sostituire "essenzialmente" con: "prevalentemente"

Non è solo la funzione formativa la finalità della Valutazione.

- All'Art. 2 dopo il periodo "Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto" inserire: "dall'art. 2 comma 3 e dall'art. 4 comma 3 del"

Si intende puntualizzare il riferimento al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249

- All'Art. 4 dopo il periodo "Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività" sostituire le parole "ordinarie d'istituto" con il seguente periodo: "integrative a quelle ordinarie d'istituto, da retribuirsi con il fondo dell'istituzione scolastica. Conseguentemente, tra le abrogazione di cui all'art.26 si inserisce quella del comma 2, art. 51, D.L. 9 febbraio, n.50".

Si richiede il riconoscimento del lavoro aggiuntivo che la riforma del Ministro Gelmini aveva disposto e la successiva riforma del Ministro Profumo annullato.

- All'Art. 7 dopo il periodo "Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività" sostituire le parole "ordinarie d'istituto" con il seguente periodo: *integrative a quelle ordinarie d'istituto, da retribuirsi con il fondo dell'istituzione scolastica; le singole scuole adattano il test all'offerta formativa effettivamente erogata scegliendo i quesiti - tra quelli predisposti dell'INVALSI, e nel numero stabilito - da sottoporre ai propri alunni.*
- *Conseguentemente, tra le abrogazione di cui all'art.26 si inserisce quella del comma 2, art. 51, D.L. 9 febbraio, n.50.*

Chiediamo che il Collegio Docenti sia protagonista, nel rispetto della sua autonomia didattico-docimologica.

- All'Art. 17 dopo il periodo "In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di" sostituire: "40" con "35", dopo le parole "punti di cui" sostituire: "12" con "11" dopo le parole "per il terzo anno", aggiungere: "11", dopo le parole "per il quarto anno e" sostituire: "15" con "13"

S'intende garantire maggior peso all'esame finale.

- All'art. 20 dopo il periodo "abbiano conseguito il credito scolastico massimo" eliminare: "con voto unanime del consiglio di classe"; dopo il periodo "abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame" eliminare: "con voto unanime della Commissione d'esame".

Si intende salvaguardare la libertà di valutazione di ogni singolo docente

- All'art. 21 abrogare il comma 3.



Nel comma 4, dopo il periodo “Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività” cancellare: “ordinarie d’istituto” e inserire: *integrative a quelle ordinarie d’istituto, da retribuirsi con il fondo dell’istituzione scolastica; il collegio dei docenti adatta il test all’offerta formativa effettivamente erogata scegliendo i quesiti - tra quelli predisposti dell’INVALSI, e nel numero dovuto - da sottoporre ai propri alunni/studenti. – Conseguentemente, tra le abrogazione di cui all’art.26 si inserisce quella del comma 2, art. 51, D.L. 9 febbraio, n.50.*

Abrogare il comma 5

La norma, così modificata, intende diminuire l’attendibilità docimologica dei test, metodo di valutazione che può certificare solo le conoscenze ma non le competenze, in contrasto con a quanto previsto da questo atto e dalla CM n. 3 del 2015

Modificare la tabella A con la seguente

Allegato A. Attribuzione credito scolastico

Tabella A

Media dei voti	- Fasce di credito III anno	- Fasce di credito IV anno	- Fasce di credito V anno
Media 6	6-7	6-7	8-9
M tra 6 e 7	7-8	7-8	9-10
M tra 7 e 8	8-9	8-9	10-11
M tra 8 e 9	9-10	9-10	11-12
M tra 9 e 10	10-11	10-11	12-13